

VDG SAL DECENTRAMENTO  
2^ CIRCOSCRIZIONE  
SANTA RITA - MIRAFIORI NORD

N. DOC. 35/12

CITTA' DI TORINO

PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE II

**13 MARZO 2012**

Il Consiglio di Circoscrizione 2^ Santa Rita Mirafiori Nord convocato nelle prescritte forme in prima convocazione per la seduta del **13 MARZO 2012** alle ore **18.45** sono presenti, nell'aula consiliare della Cascina Giajone – Via Guido Reni 95 int. 15, oltre al Presidente PUNZURUDU Antonio, i Consiglieri:

ALAIMO Calogero – ANGELINO Domenico – BARLA Marco – BERNARDINI Luisa – BOTTICELLI Erica - CIAMPA Caterina – DI MISCIO Massimo – FURLAN Adriano – GENCO Giuseppe – GENTILE Vito – IMBESI Serena – IOCOLA Alessandro – MANTI Vincenzo - MASERI Dennis – MORETTO Roberto – PERRONE Raffaella – PLAZZOTTA Eugenio – PRISCO Riccardo – RAPPAZZO Marco – RUSSO Anna Maria - VERSACI Maurizio.

In totale con il Presidente risultano presenti n. 22 Consiglieri.

Risultano assenti n. 3 Consiglieri: MASTROGIACOMO Michele – MONACO Claudio - RASO Giuseppe.

Con l'assistenza del Segretario Dott. Fabio DI MARCO ha adottato in

SEDUTA PUBBLICA

il presente provvedimento così espresso all'ordine del giorno:

C. 2 – PARERE – REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE.

CITTÀ DI TORINO

**CIRCOSCRIZIONE N.2 - SANTA RITA - MIRAFIORI NORD****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE**

**OGGETTO: C.2 PARERE. REVISIONE DEL REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE SANZIONATORIE AMMINISTRATIVE.**

Il Presidente Antonio PUNZURUDU, di concerto con il Coordinatore della III Commissione Giuseppe GENCO, riferisce quanto segue:

La Vice Direzione Generale Servizi Amministrativi e Legali - Divisione Commercio – Settore Contenzioso, Ufficio Studi e Formazione, con nota del 18 gennaio 2012 assunta al protocollo il 25 gennaio 2012 N. 702-1.40/I ha chiesto alla Circoscrizione 2 l'espressione del parere, in ottemperanza al disposto degli articoli 43 e 44 del Regolamento sul Decentramento, in merito alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale del 20 dicembre 2011 n. mecc. 2011 08035/017 con oggetto: "Revisione del Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative. - Approvazione".

Con deliberazione del Consiglio Comunale N. MECC. 2004 04970/017 del 29 novembre 2004, esecutiva dal 13 dicembre 2004, modificata con deliberazione consiliare N. MECC. 2005 11274/048 del 30 gennaio 2006, esecutiva dal 13 febbraio 2006 veniva approvato il nuovo testo del Regolamento delle Procedure Sanzionatorie Amministrative.

Decorsi circa sette anni dall'entrata in vigore del suddetto regolamento, il Settore proponente, in considerazione delle innovazioni legislative nel frattempo intervenute nonché dell'esigenza di dotare il Comune, entro i limiti di una materia qual'è quella di cui trattasi soggetta a riserva di legge, di strumenti giuridici idonei a contemperare gli interessi degli imprenditori che operano in una Città che vuole essere, così come già da tempo è, sede di numerosi locali di svago e divertimento, soprattutto volti ad una clientela giovanile, nonché polo di attrazione di eventi e manifestazioni a carattere turistico, culturale, ricreativo, sportivo che richiamano un forte interesse del pubblico, ha ritenuto opportuno procedere ad una revisione del Regolamento in discorso.

Da una lettura del nuovo regolamento oggetto del parere, si compendiano le modifiche più rilevanti :

**Titolo I – Disposizioni Generali –**

**L'Articolo. 1** – stabilisce che l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie in senso stretto, diversamente dalle misure ripristinatorie dell'interesse pubblico leso di cui nel prosieguo (tipico esempio: la confisca) non segue il procedimento di cui alla legge n. 241/ 1990, bensì quello ex lege 689/1981.

**Titolo II – Procedimento per l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie –  
CAPO I – Procedimento di accertamento**

**Art. 3 – Accertamento** - Introdotta ex novo la disposizione che disciplina la fase

dell'accertamento dell'illecito distinguendola dal momento della sua commissione e da quello della percezione del fatto materiale da parte degli organi di controllo e recepisce, alla luce della giurisprudenza, le nozioni di invalidità e di mera irregolarità del processo verbale di accertamento ai fini dell'archiviazione del procedimento sanzionatorio, allo scopo di privilegiare l'aspetto sostanziale, investente la sussistenza dell'illecito, rispetto a quello riguardante mere irregolarità formali dell'atto di accertamento.

**Art. 5 -Notificazione degli estremi della violazione** - è stato soprattutto integrato con l'individuazione del momento da cui decorre l'importante termine di 90 giorni per la notificazione degli estremi della violazione nel caso di contestazione immediata, ex articolo 14 della legge n. 689 del 1981.

## **CAP II – Esame dei verbali di accertamento e conclusione del procedimento**

**Art. 8 – Estinzione dell'obbligazione mediante pagamento in misura ridotta** - si occupa del cosiddetto pagamento solutorio ; il comma 1 recepisce la facoltà di rimodulare l'entità della sanzione ridotta prevista, per la violazione dei regolamenti comunali, dall'articolo 6 bis D.L. n. 92/2008 e relativa legge di conversione e chiarisce, nel caso di disposizioni sanzionatorie amministrative prive del minimo edittale, il pagamento ridotto previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689 è possibile solo nella misura di un terzo del massimo.

**Art. 9 – Scritti difensivi** – stabilisce che in alternativa al pagamento in misura ridotta, l'avente diritto è ammesso a presentare scritti difensivi, in carta semplice, e documenti che devono pervenire al Comune **entro il termine perentorio di trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione**, con l'eventuale richiesta di essere sentito personalmente. Il pagamento in misura ridotta della sanzione che avvenga posteriormente all'eventuale presentazione di scritti difensivi estingue il procedimento sanzionatorio.

**Art.10 – Esame degli scritti difensivi e termine di conclusione del procedimento-** ha apportato variazioni tendenti a garantire certezza all'assolvimento dell'obbligo di disporre l'audizione dell'interessato, nel caso di sua richiesta in tal senso, stante la natura invalidante dell'eventuale omissione; ad assicurare una più accurata, celere e puntuale istruttoria, con facoltà di richiedere agli agenti accertatori non solo deduzioni, ma anche chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio sugli atti del procedimento sanzionatorio, indipendentemente dalla presentazione di scritti difensivi; a chiarire definitivamente che l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione può essere fatta entro il termine di cinque anni dal giorno della commessa violazione stabilito dall'art. 28 della legge n. 689/1981.

**Art. 14- Autotutela-** il presente articolo riveste una portata innovativa in applicazione del principio dell'autotutela nel campo sanzionatorio amministrativo, riguardo sia ai processi verbali di accertamento illegittimi che alle ordinanze d'ingiunzione o applicative di sanzioni accessorie illegittime, con le cautele dovute nei casi di lite pendente ed in ragione dell'indisponibilità della pretesa sanzionatoria amministrativa. In caso di verbali o ingiunzioni illegittimi, questi vengono annullati d'ufficio.

## **TITOLO III - Sanzioni accessorie ed atti ripristinatori**

**Art. 18 – Sequestro** – dedica apposita disciplina al sequestro cautelare amministrativo e sottolinea la profonda diversità ed autonomia dalla confisca e dalla stessa sanzione pecuniaria che

determina l'indifferenza delle relative vicende giuridiche a cominciare dalla sua inefficacia rispetto alle altre. Da ciò consegue, in primo luogo, che nel caso di opposizione al sequestro l'inutile decorso di dieci giorni, senza alcuna decisione da parte dell'autorità amministrativa, determina soltanto il venir meno dell'efficacia di detta misura cautelare, senza incidere sulla confisca.

**Art. 19 – Confisca** – viene inquadrata in tre categorie (facoltativa, obbligatoria o necessaria) a seconda che abbia ad oggetto, rispettivamente, le cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione, le cose che ne rappresentano il profitto o, infine, le cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce violazione amministrativa, fatte salve le ipotesi previste dalle leggi speciali. Da ciò discendono le regole generali, insite nella natura accessoria della confisca, per cui tale atto ablativo è subordinato all'adozione dell'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione principale pecuniaria ed impedito dal pagamento in misura ridotta, da cui si prescinde nel solo caso di confisca necessaria.

**Art. 20 – Devoluzione in beneficenza, vendita e distruzione delle cose confiscate** – stabilisce che quando il provvedimento di confisca diviene definitivo le cose confiscate, qualora abbiano valore inferiore a 200 Euro, ovvero si tratti di beni soggetti a rapida obsolescenza, possono essere devolute in beneficenza ad associazioni ed enti con finalità socio-assistenziali e comunque senza scopo di lucro. Se le merci confiscate sono deperibili, in cattivo stato di conservazione, contraffatte o non più idonee all'uso cui erano destinate, purché si tratti di beni fungibili, sono distrutte a spese del trasgressore, previa motivata richiesta al Settore competente.

#### **TITOLO IV – Disposizioni transitorie e finali**

**Art. 24- Disposizioni transitorie e finali.** Dispone principalmente che la revisione del Regolamento delle procedure sanzionatorie di cui alla delibera in discorso, traducendosi nella sua riformulazione pressoché integrale, ne comporta l'abrogazione. L'ultimo comma colma, mediante rinvio alle deliberazioni approvate nella materia su proposta del Corpo di Polizia Municipale, il vuoto che si determinerebbe nelle more dell'emanazione dei provvedimenti attuativi delle disposizioni regolamentari che disciplinano la rateizzazione delle sanzioni amministrative ed i criteri per la loro commisurazione alle condizioni economiche del responsabile .

L'argomento è stato oggetto di discussione nella riunione della III Commissione tenutasi in data 1° marzo 2012.

Ritenendo la materia sottoposta a giudizio e gli argomenti presentati nel testo, qui sintetizzati, pienamente condivisibili, si propone di esprimere *parere favorevole* in merito alla deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2011 08035/017 del 20/12/2011 avente per oggetto "Revisione del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative – Approvazione".

Tutto ciò premesso,

#### **LA GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE**

Visto il regolamento del Decentramento approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 133 (n. mecc. 9600980/49) del 13 maggio 1996 e n. 175 (n. mecc. 9604113/49) del 27 giugno

1996 e s.m.i., il quale fra l'altro, all'art. 43 elenca i provvedimenti per i quali è obbligatoria l'acquisizione del parere dei Consigli Circostrizionali.

Dato atto che il parere di cui all'art. 49 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 61 del succitato Regolamento del Decentramento è:

favorevole sulla regolarità tecnica

dato atto che non è richiesto il parere di regolarità contabile, in quanto il presente atto non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio.

#### PROPONE AL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, ***parere favorevole*** in merito alla deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2011 08035/017 del 20/12/2011 avente per oggetto "Revisione del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative – Approvazione".

#### OMISSIS DELLA DISCUSSIONE

Il Presidente del Consiglio di Circostrizione 2<sup>a</sup> Santa Rita - Mirafiori Nord, pone in votazione palese, per alzata di mano, il presente provvedimento.

Risultano assenti, dall'aula al momento della votazione, i Consiglieri: VERSACI – RUSSO – PLAZZOTTA – BOTTICELLI.

Accertato e proclamato il seguente esito:

PRESENTI	18
VOTANTI	17
VOTI FAVOREVOLI	13
VOTI CONTRARI	4
ASTENUTI	1 (IMBESI)

#### IL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 2<sup>A</sup> A MAGGIORANZA DELIBERA:

Di esprimere, per le motivazioni espresse in narrativa che qui si richiamano integralmente, ***parere favorevole*** in merito alla deliberazione della Giunta Comunale N. MECC. 2011 08035/017 del 20/12/2011 avente per oggetto "Revisione del Regolamento delle procedure sanzionatorie amministrative – Approvazione".